



**OGGETTO : Attuazione Decreto Legislativo 196/2003 (PRIVACY)
DIVULGAZIONE INDEBITA DELLA PASSWORD AZIENDALE**

**DESTINATARI : Titolari e Responsabili del Trattamento dei dati personali
- LORO SEDI**

Egregi Titolari e Responsabili del Trattamento

“Il lavoratore che divulghi indebitamente la propria password aziendale può essere licenziato per giusta causa”. Questo è quanto ha stabilito la sentenza della Corte di cassazione n° 19554 del 13/09/06 legittimando il recesso datoriale nel caso in cui il dipendente diffonda, all'esterno dell'azienda, dati che permettano a terzi l'accesso abusivo ad informazioni.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto colpevole la condotta di un lavoratore che aveva comunicato la password personale di un ex collega per connettersi alla rete della società, connessione che avrebbe consentito l'accesso ad una enorme mole di informazioni destinate a restare riservate.

In particolare la Corte di cassazione ha ritenuto proporzionata la sanzione disciplinare del licenziamento, al danno generato dalla condotta illecita in quanto, tale condotta, viola espressamente l'obbligo di *fedeltà* di cui all'Art. 2105 C.C. che indiscutibilmente ricomprende il dovere di mantenere riservate le informazioni contenute nel suo domicilio informatico.

I Giudici della cassazione hanno inoltre rilevato la similitudine tra questa sentenza ed il principio enunciato in un'altra pronuncia, la numero 2560 del 02/03/93 nella quale si consentiva al datore di lavoro di licenziare per giusta causa il dipendente che avesse sottratto documenti aziendali riservati.

Proprio per questo motivo la Suprema Corte ha confermato che questa pronuncia, pur rappresentando una novità nel campo dell'informatica giuridica, non ha introdotto alcun principio nuovo in quanto, vista la sentenza del 1993, l'orientamento giurisprudenziale è rimasto invariato nel tempo.